



AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO

SEDE DI BEIRUT

**EMERGENZA PROTRATTA: ASSISTENZA UMANITARIA MIRATA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, DEI SERVIZI SANITARI ED EDUCATIVI DI BASE IN SIRIA, OLTRE CHE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE IN STATO DI BISOGNO**

**AID 11214/01/1 – AID 11214/02/2**

**FAQ Call for Proposals**

(agg. al 16.08.2018)

**Sezione n. 2.3 della Call for Proposals - (Condizioni esterne e rischi)**

**FAQ n. 1:** E' possibile proporre un capoprogetto di nazionalità italiana, che lavori in remoto fuori dal Paese?

- ✓ **Risposta:** Sì. L'unico modo per poter caricare personale italiano (capoprogetto, amministratore, etc.) sul progetto è che tale personale lavori in remoto, ovvero non si rechi assolutamente nel Paese. Come riportato nella *Call for Proposals* - pag. 11 - e nella dichiarazione in materia di sicurezza che i soggetti non profit devono sottoscrivere prima della firma del Disciplinary d'Incarico, le proposte progettuali non possono prevedere l'invio di personale italiano in Siria.

**Sezione 3 della Call for Proposals - (quadro settoriale e analisi dei bisogni)**

**FAQ n. 2:** L'espressione "residenti in Siria" indica tutte le persone che non sono sfollati interni, ma che, durante il conflitto, sono rimasti nel loro luogo di residenza abituale (comunità ospitanti)?

- ✓ **Risposta:** Per "residenti" s'intendono le comunità ospitanti.

**FAQ n. 3:** Sono ammissibili varianti al progetto approvato? E se sì, quali varianti sono ammesse?

- ✓ **Risposta:** Sì. I soggetti non profit possono presentare richiesta di variante ed estensione non onerosa secondo le modalità descritte nel Disciplinare d'Incarico (cfr. art. 9 - Modifiche dell'iniziativa):

*"1. Qualora successivamente alla stipula del presente disciplinare d'incarico si determinino circostanze tali da imporre una modifica delle attività programmate nel progetto, l'Ente esecutore predispone una richiesta di variante non onerosa che consenta di gestire la circostanza imprevista mantenendo inalterati gli obiettivi e le finalità dell'intervento.*

*2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:*

- a) le richieste di estensione temporale del progetto;*
- b) le varianti fra macrovoci (A, B, C, D, E ed F come indicate nel Piano finanziario);*
- c) le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all'interno della medesima macrovoce superiori al 15% (quindici per cento) dell'importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.*

*3. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:*

- a) le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all'interno della medesima macrovoce che non superino il 15% (quindici per cento) dell'importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.*

*Nel caso di variazioni non soggette ad autorizzazione, queste devono essere comunque indicate nei Rapporti, oltre che comunicate alla Sede AICS.*

*4. In nessun caso l'Ente esecutore può richiedere fondi addizionali nell'ambito del presente incarico."*

#### **Sezione n. 4 della Call for Proposals – Descrizione dell'intervento e modalità di realizzazione**

**FAQ n. 4:** Tenendo conto del contesto in cui i progetti verranno messi in atto e delle difficoltà in termini di accesso in certe aree del Paese, ci sono indicazioni specifiche riguardo a come saranno condotte le valutazioni esterne?

- ✓ **Risposta:** La Sede AICS di Beirut si riserva la facoltà di realizzare una valutazione finale tramite una società di consulenza esterna, che analizzerà l'impatto complessivo del programma (AID 11214.01.1 – AID 11214.02.2) sulla base dei risultati delle attività messe in atto dalle OSC. Pertanto le modalità di realizzazione di tale valutazione saranno decise dalla Sede AICS di Beirut in concertazione con la società di consulenza selezionata.

#### **Sezione n. 5 della Call for Proposals - Requisiti di Partecipazione**

**FAQ n. 5:** Cosa s'intende esattamente per capacità di operare in loco? Quali sono le condizioni per essere considerati capaci di operare in loco?

- ✓ **Risposta:** E' necessario che i soggetti non profit dimostrino in fase di presentazione della proposta progettuale di poter mettere in atto/implementare le attività proposte nei tempi previsti e secondo le modalità richieste dalla *Call for Proposals*. La capacità di operare il loco potrà essere dimostrata tramite la documentazione a comprova della registrazione presso le competenti autorità centrali e periferiche, oppure documentazione di progetti recentemente conclusi o in corso comprovante il gradimento e l'accettazione da parte delle autorità locali nazionali).

**FAQ n. 6: Cosa s'intende per specifica e comprovata esperienza negli interventi di emergenza umanitaria nell'area geografica e nel settore/settori oggetto della *Call for Proposals*? Per area geografica s'intende quindi il Paese o la regione?**

- ✓ **Risposta:** Purché i soggetti non profit dimostrino di avere adeguata capacità di operare in loco, non sarà necessaria una previa esperienza nel Paese (Siria), ma sarà sufficiente dimostrare di avere esperienza nella regione (Libano, Iraq, Giordania, Turchia) e nel settore su cui s'intende operare.

**FAQ n. 7: In caso di ATS il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 è obbligatorio per tutti i soggetti partecipanti all'ATS oppure solamente per il soggetto non profit capofila (mandatario)?**

- ✓ **Risposta:** I requisiti di cui al paragrafo 5.1 devono essere posseduti da tutti i membri dell'ATS, mandante/I e mandatario, **cf. par. 5.2** *"È possibile presentare progetti congiunti in associazione temporanea di scopo con altri soggetti non profit che dimostrino, secondo le modalità previste dal par. 7, di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 della presente Call for Proposals;"* e **par. 7** *"In caso di progetto congiunto dovrà essere presentata anche la seguente documentazione: Documentazione elencata nel presente paragrafo relativa al possesso dei requisiti ex par. 5.1 per ciascuno dei soggetti non profit facenti parte dell'ATS; Accordo istitutivo dell'ATS, oppure, la Lettera d'impegno, a firma dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti, a costituire l'ATS prima della stipula del Disciplinare d'incarico. L'Accordo istitutivo dell'ATS deve rivestire la forma della scrittura privata autenticata da un notaio."* e **la nota n. 13** *"La Dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere presentata da ogni singolo soggetto proponente, sia esso proponente da solo, mandatario ovvero mandante di un'ATS.").*

Nel caso in cui uno o più dei membri dell'ATS siano dei soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), per essi non è richiesta l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014, ma è richiesto che siano regolarmente costituiti e in regola rispetto alla normativa vigente nel Paese di appartenenza, nonché un accordo, con uno dei soggetti iscritti al suddetto elenco, di carattere generale (affiliazione, associazione, partenariato) che sia preesistente, a pena esclusione, alla *Call for Proposals* (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione alla *Call*) e che rimanga valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla *Call*.

La capacità di operare in loco dovrà essere dimostrata da entrambi i soggetti non profit partecipanti all'ATS nella misura in cui entrambi svolgano attività progettuali (vedi sezione n. 5, domanda n. 1). Laddove, invece, uno dei soggetti non profit mandante svolga un mero ruolo di supporto gestionale/amministrativo, esso non è tenuto a dimostrare il requisito della capacità di operare in loco.

**FAQ n. 8: La registrazione presso le autorità locali è condizione necessaria per dimostrare la capacità operativa?**

- ✓ **Risposta:** Sia nel caso di proposte progettuali da mettere in atto in aree governative che in quelle non-governative, i soggetti non profit dovranno essere registrati e/o avere accordi con le autorità/*partner* competenti (GOV: Ministeri/SARC - Non-GOV: MoU/lettere d'approvazione e/o gradimento della proposta progettuale da parte delle municipalità, consigli provinciali, etc.).

**FAQ n. 9: E' necessario avere la registrazione presso le autorità locali dei paesi limitrofi (Libano, Turchia, Giordania)?**

- ✓ **Risposta:** No. Non è necessario essere registrati nei paesi limitrofi ma dimostrare la capacità di operare in loco secondo le modalità di cui sopra.

**FAQ n. 10: Nel caso in cui la proposta progettuale sia presentata da due OSC registrate all'elenco dell'AICS, è sufficiente che la capacità operativa (= registrazione presso le competenti autorità centrali e periferiche, oppure documentazione di progetti recentemente conclusi o in corso comprovante il gradimento e l'accettazione da parte delle autorità locali nazionali) sia posseduta solo dalla OSC capofila (mandatario)?**

- ✓ **Risposta:** Nel caso in cui la OSC *partner* non svolga attività nel Paese, ma fornisca un mero supporto gestionale e/o amministrativo e quindi non sia direttamente coinvolta nella messa in atto delle attività progettuali, non sarà necessaria la registrazione/accordi/approvazione delle autorità/*partner* competenti (GOV: Ministeri/SARC - Non-GOV: MoU/lettere d'approvazione e/o gradimento della proposta progettuale da parte delle municipalità, consigli provinciali, etc.).

**Sezione n. 8 della Call for Proposals - Selezione, valutazione e approvazione delle Proposte di progetto**

**FAQ n. 11: Nel caso di ATS in cui il capofila (mandatario) sia un'OSC internazionale priva di sede operativa in Italia, l'invio della proposta di progetto deve essere fatto dall'ente proponente capofila (mandatario) o può essere fatto dalla OSC mandante iscritta all'elenco art. 26, comma 3, legge 125/2014?**

- ✓ **Risposta:** La proposta di progetto dev'essere presentata dal soggetto non profit capofila (mandatario)

**FAQ n. 12:** La macro voce B è inserita dentro i costi di gestione come anche la voce C.1.b. (autoveicoli, carburante, costi di trasporto, assicurazione veicoli). Qualora per le attività di sicurezza alimentare, ad esempio, alcune delle voci di spesa sopra riportate come i logisti, gli autisti, i mezzi di trasporto e carburante siano particolarmente rilevanti e consistenti per la realizzazione delle attività (distribuzioni, consegna materiali, etc.) è possibile stralciarli dalle spese di gestione e inserirli nelle spese per le attività, quindi fuori dal 25%?

- ✓ **Risposta:** Tutte le spese funzionali alla gestione e amministrazione (Personale, Costi di Funzionamento, e Costi Amministrativi – Macrovoce di Spesa B, C ed E) di tutto il progetto non devono superare il 25% del totale del contributo richiesto. Il costo delle risorse umane dovrà essere inserito nella voce "PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO" (Macrovoce B) solo se trattasi di personale incaricato della gestione del progetto (ad esempio: capo programma, amministratore, logista, segretaria, o altro personale dedicato al monitoraggio o alla gestione delle attività). Qualora trattasi di personale con funzione specifica nell'esecuzione delle attività (ad esempio: esperto settoriale impegnato nella realizzazione delle attività) il relativo costo dovrà essere inserito nella Macrovoce A "AREE di ATTIVITA'" così come le altre spese funzionali alla realizzazione di un'attività specifica (spese di trasporto, stoccaggio, distribuzioni di beni acquistati es. panieri alimentari, *voucher*, etc.).

#### **Sezione n. 9 della Call for Proposals - Procedura di finanziamento**

**FAQ n. 13:** Esistono soglie massime per la concessione degli anticipi o delle *tranche* in generale?

- ✓ **Risposta:** Sì. Nel caso in cui l'Ente esecutore rinunci, per iscritto, all'anticipo, le Parti sottoscrivono un apposito Addendum al Disciplinare, nel quale vengono descritte nel dettaglio le modalità dei pagamenti, che avverranno a stati di avanzamento e dietro rendicontazione delle attività (cfr. Allegato A8 - Disciplinare d'incarico, art. 4, comma 3) secondo una delle seguenti opzioni:

##### **Opzione 1**

- a) una prima rata pari al 50% (cinquanta per cento) del totale, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto ed attestata la regolarità amministrativo-contabile del primo rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso;
- b) una seconda rata pari al 40% (quaranta per cento) del totale, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto ed attestata la regolarità amministrativo-contabile del secondo rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso;
- c) una terza rata, a saldo, pari al 10% (dieci per cento) del totale, attestato il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull'eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del

rendiconto recante l'ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente esecutore per la realizzazione del progetto.

### Opzione 2

a) una prima rata pari al 30% (trenta per cento) del totale, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto ed attestata la regolarità amministrativo-contabile del primo rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso;

b) una seconda rata pari al 30% (trenta per cento) del totale, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto ed attestata la regolarità amministrativo-contabile del secondo rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso;

c) una terza rata, a saldo, pari al 40% (quaranta per cento) del totale, attestato il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull'eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto recante l'ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente esecutore per la realizzazione del progetto.

### Opzione 3

a) una prima rata pari al 20% (venti per cento) del totale, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto ed attestata la regolarità amministrativo-contabile del primo rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso;

b) una seconda rata pari al 20% (venti per cento) del totale, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto ed attestata la regolarità amministrativo-contabile del secondo rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso;

c) una terza rata, a saldo, pari al 60% (sessanta per cento) del totale, attestato il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull'eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto recante l'ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente esecutore per la realizzazione del progetto.

**FAQ n. 14: Visto che la fideiussione è stabilita sull'anticipo, significa che le *tranche* saranno solo due l'ultima delle quali a saldo?**

✓ **Risposta:** No. Le *tranche* sono tre. Sia che si vada ad anticipo (vedi Sezione n. 9, domanda n. 1) sia che non si vada ad anticipo. In quest'ultimo caso la modalità di finanziamento è quella descritta nel Disciplinare d'Incarico - allegato alla *Call for Proposals* - all'art. 4:

*"1. Il finanziamento totale relativo al presente incarico è pari a EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00).*

*2. I pagamenti dovuti all'Ente esecutore vengono effettuati dalla Sede AICS nella suddetta valuta, tramite trasferimento bancario sul conto corrente dedicato acceso in [Paese] o in*

Italia, sulla base del "Piano Finanziario" e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del presente Disciplinare, secondo le seguenti modalità:

- a) una prima rata di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00) pari al 50% (cinquanta per cento) del totale, entro [.....] giorno/i lavorativo/i dalla firma del presente Disciplinare, purché l'Ente esecutore comprovi l'inizio delle attività programmate mediante idonea documentazione certificata dalla Sede AICS;
- b) una seconda rata di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00) pari al 40% (quaranta per cento) del totale, da erogarsi entro [.....] giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto, attesta la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l'80% (ottanta per cento) dell'anticipo del finanziamento. La Sede AICS si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dall'Ente esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione;
- c) una terza rata, a saldo, di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00), pari al 10% (dieci per cento) del totale, da erogarsi entro [.....] giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS attesta il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull'eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto recante l'ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente esecutore per la realizzazione del progetto. In tale occasione l'Ente esecutore deve altresì consegnare il verbale di donazione ai beneficiari - individuati nel documento di progetto - dei beni mobili presi in carico e dei beni immobili eventualmente ripristinati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del presente Disciplinare. La Sede AICS s'impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni lavorativi 30 (trenta) dalla ricezione della documentazione predisposta dall'Ente esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione."